



L'Ente ecclesiastico e la Comunità di energia rinnovabile. *Considerazioni introduttive*

di Don Lorenzo Simonelli

1. Dalla normativa comunitaria alla legislazione nazionale

All'origine della disciplina nazionale delle Comunità di Energia Rinnovabile (o CER) vi è la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 11.12.2018, n. 2001 – cosiddetta RED II – che intende promuovere le fonti di energia rinnovabili.

I temi affrontati dalla Direttiva sono molteplici, ma per quel che riguarda le CER può essere sufficiente evidenziare che il sostegno degli Stati “fa leva” su tre elementi, con intensità crescente:

- la produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili (n. 65),
- che vede come protagonisti gli autoconsumatori, i cosiddetti prosumer (66),
- non più isolati gli uni dagli altri ma che agiscono collettivamente (66 e 67) al fine di favorire il consumo condiviso istantaneo.

Inoltre, per l'Unione le forme giuridiche che consentono la crescita e lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo permettono anche “di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura” (n. 67).

L'articolato della Direttiva tratta della figura degli “autoconsumatori di energia” all'art. 21 e delle CER all'art. 22.

Art. 22.

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rin-

novabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;**
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;**
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.**

[...].

Il legislatore nazionale nel 2020 ha recepito la Direttiva in modo transitorio – attraverso l'art. 42-bis inserito dalla L. 28.02.2020, n. 8, in sede di conversione del D.L. 30.12.2019, n. 162

(cosiddetto Milleproroghe) – al fine di acquisire elementi utili all'attuazione piena della Direttiva n. 2018/2001 e della Direttiva n. 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica.

In sede di primo e transitorio recepimento della Direttiva, il legislatore italiano ha definito la CER come:

- un soggetto giuridico distinto dai suoi membri,
- costituito da consumatori finali (esclusi gli imprenditori che operano nel settore energetico), quali le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali e le autorità locali,
- il cui obiettivo principale è “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari” (c. 3, lett. c),
- i cui partecipanti:
 - producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva (ciascuno) non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo il 1.03.2020,
 - condividono l'energia prodotta attraverso la rete di distribuzione esistente, anche utilizzando sistemi di accumulo,
 - hanno punti di prelievo e immissione all'interno della rete della medesima cabina secondaria,
 - mantengono i diritti di cliente finale, incluso quello di scegliere il proprio venditore,
 - possono recedere in ogni momento dalla CER, fatto salvo il pagamento di

quanto concordato in caso di recesso anticipato.

L'art. 42-bis prevede, inoltre, che alla CER possa essere affidata dai partecipanti la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE e che i rapporti con i membri siano regolati da un contratto di diritto privato.

Considerati i risultati di questa prima modalità di applicazione della Direttiva comunitaria, il legislatore ha poi emanato il D. Lgs. 8.11.2021, n. 199 che all'art. 31 definisce più puntualmente le CER, superando così la disciplina transitoria.

Art. 31.

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del Terzo Settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'art. 1, c. 3 L. 31.12.2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al c. 2, lett. a);
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a

tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lett. b).

2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al c. 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'art. 30, c. 1, lett. a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lett. c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 8, e alle restituzioni di cui all'art. 32, c. 3, lett. a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30%

della potenza complessiva che fa capo alla comunità;

e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;

f) nel rispetto delle finalità di cui al c. 1, lett. a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Rispetto alla disciplina transitoria il legislatore ha introdotto una modalità più semplice di autoconsumo collettivo di energia elettrica rinnovabile per i consumatori finali in condominio (art. 30) e, per quanto riguarda le nuove CER, ha dichiarato in modo esplicito che:

- a) sono soggetti giuridici autonomi, il cui controllo deve far capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del Terzo Settore e di protezione ambientale, nonché alcune amministrazioni locali;
- b) ad esse possono partecipare tutti i consumatori, comprese le famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- c) rispettando il fine principale "di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari", possono produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Inoltre, ha precisato che:

- a) i consumatori finali che partecipano alla CER possono detenere impianti a fonti rinnovabili ma che rileva solo l'energia condivisa prodotta da impianti che sono nella disponibilità e sotto il controllo della CER, e che tali impianti possono essere stati realizzati anche prima del 15.12.2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) ma limitatamente al 30% della potenza complessiva che fa capo alla medesima;
- b) l'energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo in sito (diretto) o per la condivisione con i membri della CER, mentre quella eccedentaria (in quanto non autoconsumata o condivisa) può essere accumulata o venduta;
- c) la condivisione può essere realizzata utilizzando la rete di distribuzione, purché le connessioni dei consumatori finali siano all'interno della medesima cabina primaria (non più secondaria);
- d) gli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della CER che possono accedere agli incentivi previsti non possono avere singolarmente una potenza superiore a 1 MW (art. 8);
- e) l'impianto di energia rinnovabile può essere connesso direttamente all'utenza del cliente finale non solo se collocato nel medesimo edificio della stessa, ma anche se installato fino a 10 km (novità dell'autoconsumo a distanza);
- f) i clienti domestici potranno chiedere alle società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa e ottenere un beneficio reale in bolletta "simile" a quello assicurato già ora ai prosumer riguardo all'energia da essi autoconsumata (la questione è nuova e delicata, e si attendono le indicazioni operative).

Ha, infine, confermato che:

- a) i consumatori finali mantengono i propri diritti, incluso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) gli stessi possono recedere in ogni

momento dalla CER, fermo restando i corrispettivi dovuti e concordati per il recesso anticipato;

- c) i rapporti tra la CER e i propri membri sono disciplinati da contratti di diritto privato.

Al fine di sostenere le CER il legislatore nazionale ha previsto incentivi economico-finanziari che attendono di essere precisati da provvedimenti di ARERA (art. 32) e da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 8).

Infatti, per l'energia prodotta e condivisa attraverso impianti di fonti energetiche rinnovabili a disposizione delle CER è prevista:

- una tariffa incentivante per l'energia condivisa e autoconsumata dai membri della CER,
- la restituzione di alcune componenti tariffarie,
- la corresponsione del prezzo per la vendita dell'energia non autoconsumata direttamente e immessa in rete (anche a beneficio dell'autoconsumo di altri membri della CER), qualora i titolari degli impianti abbiano demandato alla CER la gestione degli incassi verso i venditori e il GSE (art. 32).

Mentre il prezzo dell'energia venduta potrebbe essere incassato direttamente dai membri-prosumer (nel caso che scelgano di non demandare tale compito alla CER), tanto la tariffa incentivante, quanto la restituzione di alcune componenti tariffarie sono erogate dal GSE direttamente alla CER e non ai suoi membri.

2. La lettura ecclesiale delle CER.

L'architettura delle CER elaborata dal legislatore comunitario e nazionale presenta elementi che corrispondono in modo significativo alla lettura data dalla Chiesa al tema della cura del creato e della promozione di una prospettiva centrata sulla "ecologia integrale", oggetto della enciclica "Laudato si" del 24.05.2015 di Papa Francesco. In particolare, ai nn. 177 e 179 Papa Francesco sottolinea che "177. Dinanzi alla possibilità di un utilizzo irresponsabile delle capacità umane, sono funzio-

ni improrogabili di ogni Stato quelle di pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare all'interno del proprio territorio. La società, in che modo ordina e custodisce il proprio divenire in un contesto di costanti innovazioni tecnologiche? Un fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, che stabilisce le regole per le condotte consentite alla luce del bene comune. [...] Ma la struttura politica e istituzionale non esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì per incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per facilitare iniziative personali e collettive. [...] 179. In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l'autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l'ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l'istanza locale può fare la differenza".

Nel 2021 anche la Chiesa in Italia ha riflettuto sul tema della promozione delle fonti di energia rinnovabili in occasione della 49° Settimana Sociale.

In particolare, dopo aver sottolineato che "Le Comunità Energetiche non si riducono a una scelta tecnica, ma sono il frutto di un cammino spirituale e antropologico fatto insieme in questi anni come Chiesa in ascolto del territorio" e che "Sono il sogno comune di una comunità che coopera e cammina insieme. Sono un modo concreto di riaffermare l'ecologia integrale proposta dalla Chiesa come nuovo modello di sviluppo umano e sostenibile che ha anticipato le agende dei Governi del mondo sull'urgenza di guarire il pianeta dalle minacce del riscaldamento globale, dall'inquinamento e delle tante dimensioni dell'insostenibilità ambientale", ha assunto un orientamento preciso: "oggi, nel solco della stessa fonte di ispirazione e degli stessi principi [nda: i valori della dottrina sociale] proponiamo la nascita di un rinnovato percorso di partecipazione e di cittadinanza attiva che si sviluppa, oltre ai temi del consumo e del rispar-

mio responsabili, attraverso la nascita delle comunità energetiche”.

Per accompagnare il percorso di riflessione e progettazione che si svolgerà a livello locale, la Conferenza Episcopale Italiana ha creato un Tavolo tecnico presso la Segreteria Generale e un Servizio di Assistenza e Consulenza presso l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, e auspica che, pur in attesa che sia completato il quadro normativo, si proceda a studiare la possibilità di creare nuove CER (Comunicato dell'11.10.2022).

3. Le CER come strumenti flessibili in relazione alle esigenze della comunità.

Sarebbe riduttivo ritenere che le CER disciplinate dal legislatore nazionale siano strutture rigide e preconfezionate; più correttamente si rivelano come il frutto di un'azione di composizione realizzata dalle comunità locali che possono attingere ai diversi elementi definiti oggi dal D. Lgs. 199/2021 e, domani, anche dai provvedimenti di ARERA e del MISE.

La composizione delle CER richiede, dunque, un impegno di analisi dei bisogni, delle risorse e dei vincoli presenti laddove si configurano gruppi di consumatori finali che intendono diventare protagonisti nel percorso volto all'efficientamento energetico, all'assunzione di nuovi stili di vita nel consumo dell'energia e di produzione della medesima da fonti rinnovabili.

In questo percorso si può legittimamente considerare anche il profilo sociale che consente di declinare il principio della solidarietà a beneficio delle famiglie maggiormente esposte al rischio della povertà energetica, intesa come “una situazione nella quale un nucleo familiare non sia in grado di pagare i servizi energetici primari (riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, spostamento e corrente) necessari per garantire un tenore di vita dignitoso, a causa di una combinazione di basso reddito, spesa per l'energia elevata e bassa efficienza energetica nelle proprie case” (Commissione Europea, Citizen Energy Forum 2016).

In tal modo la CER si evolve da semplice strumento per incrementare la quota di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, a occasione per sviluppare anche la coesione sociale all'interno di un ambito sociale delimitato.

Tale flessibilità insita nella disciplina delle CER può essere opportunamente utilizzata a condizione che già nelle fasi iniziali dello studio e della progettazione siano considerati non solo gli elementi tecnologici e giuridici, ma anche i profili sociali e gli obiettivi di solidarietà, al fine di identificare gli strumenti giuridici, tecnologici e organizzativi più adatti ed efficaci, quali, per esempio:

- il tipo di soggetto giuridico (dalle associazioni, alle società cooperative),
- il grado di povertà energetica al quale sono esposti i consumatori finali del territorio coinvolto,
- i consumatori finali che si intende coinvolgere direttamente nella CER e gli operatori economici che possono affiancarla per una gestione efficiente degli impianti,
- il complesso degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che è necessario installare (sia dalla CER che dai suoi partecipanti) e le soluzioni che possono essere utilizzate (per esempio, il nuovo autoconsumo a distanza),
- il quantum delle erogazioni finanziarie che sarà verosimilmente possibile assicurare alle persone e alle famiglie che si trovano in difficoltà e non sono in grado di dotarsi in modo autonomo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. Gli enti ecclesiastici e le CER.

4.1. La partecipazione dell'ente ecclesiastico alla CER.

Considerato che l'art. 31 del D. Lgs. 199/2021 ha puntualmente previsto che tra i partecipanti delle CER possono esservi anche gli enti religiosi, è stato superato il dubbio instillato dal fatto che la disciplina transitoria non era esplicita a riguardo.

Di contro, si ritiene che l'ente ecclesiastico non possa assumere, in quanto tale, la qualifica di CER poiché la

sua struttura, definita esclusivamente dall'ordinamento canonico, non è compatibile con il disposto dell'art. 31, laddove prescrive che “la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI [...]”.

4.2. In merito al contributo dell'ente ecclesiastico alla CER e alle sue iniziative.

Poiché l'amministrazione e l'amministratore dell'ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica sono soggetti ai controlli previsti dall'ordinamento canonico, anzitutto ai cann. 1281 e 1291-1295, occorre verificare se anche la mera adesione alla CER di un ente ecclesiastico è considerata atto di amministrazione straordinaria che richiede la preventiva autorizzazione dell'Ordinario o del Superiore religioso.

In secondo luogo, tenuto conto delle indicazioni date dall'Istruzione in Materia Amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana, sono da considerarsi atti di amministrazione straordinaria i contratti di comodato, di locazione e quelli di costituzione di diritti reali posti in essere dagli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano al fine di consentire ai terzi (inclusa la stessa CER) di installare su propri edifici e terreni gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In alcuni casi, potrebbe anche essere necessaria la licenza della Santa Sede di cui ai cann. 1291-1295.

Sul tema si veda: Simonelli, Atti di amministrazione e di alienazione, in RatioNonprofit 4-2018)

In terzo luogo, a prescindere dal soggetto titolare del diritto di proprietà degli impianti installati su beni la cui titolarità è dell'ente ecclesiastico, occorre considerare anche il combinato disposto degli artt. 12 e 21 del D. Lgs. 42/2004 – Testo Unico dei Beni Culturali – che prescrivono la necessità di acquisire previamente l'autorizzazione della Soprintendenza quando l'immobile, opera di un autore non più vivente, è realizzato da oltre 70 anni.